



IL PUNTO SUI CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI REGOLAMENTATO DALLE LEGGI ITALIANE (tratto da un articolo della Federazione Medico Sportiva Italiana)

• L'attività sportiva agonistica

La certificazione per l'attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto ministeriale del 18 febbraio 1982, che stabilisce i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attività sportiva agonistica, mentre le modalità operative vengono fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI.

L'art.1 del Decreto in parola stabilisce chi sono i soggetti tenuti all'obbligo:

- **tutti i tesserati** ad una Federazione del CONI, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
- i partecipanti alle **fasi nazionali** dei Giochi della Gioventù.

• l'attività sportiva non agonistica

La certificazione per l'attività sportiva non agonistica è la materia che, soprattutto negli ultimi anni, ha conosciuto continui aggiornamenti ed è contestualmente regolamentata - dopo l'abrogazione del Decreto del Ministero della Sanità del 28 Febbraio 1983 - dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42 *bis*; dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10- *septies*; dal Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014 e successive Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; infine, dalla Circolare del CONI del 10 giugno 2016.

L'art.3, comma 1, del Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 che peraltro ricalca fedelmente in questo il precedente dettato normativo del superato Decreto ministeriale dell'82, stabilisce tre categorie di soggetti tenuti all'obbligo:

- "[...] a) gli **alunni** che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle **attività para-scolastiche**.

- coloro che svolgono **attività organizzate dal CONI**, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, **che non siano considerati atleti agonisti** ai sensi del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
- coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle **fasi precedenti a quella nazionale** [...].

Il CONI ha disciplinato quanto sopra con propria Circolare del 10 giugno 2016 distinguendo le seguenti figure:

- i tesserati che svolgono **attività sportive regolamentate**, per i quali sussiste **l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico**: rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS.
- i tesserati che svolgono attività sportive che **non comportano impegno fisico**, per i quali **non sussiste l'obbligo di certificazione sanitaria**, ma per i quali si raccomanda un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva; rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS, caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro dinamico sportivo) / Biliardo Sportivo / Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato) / Bowling / Bridge / Dama / Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST) / Golf / Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione delle specialità del Long cusing e del Big Game / Scacchi / Curling e Stock sport. Vi rientrano altre attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica).
- i tesserati che **non svolgono alcuna attività sportiva**, per i quali **non sussiste l'obbligo di certificazione sanitaria**; rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche dichiarate non praticanti dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS. Tale specifica condizione dovrà essere espressa all'atto del tesseramento.

Il Decreto emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per lo Sport il 28 febbraio 2018 sopprime l'obbligo del certificato medico per la pratica **dell'attività sportiva in età prescolare**, stabilendo che «**NON** sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, **i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni**, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra».

- **l'attività ludico-motoria**

La Legge 9 agosto 2013, n.98 (cd. "Decreto del Fare") ha soppresso l'obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

"[...] Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è **soppresso l'obbligo** di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale".

Poiché la soppressione dell'obbligo **NON** comporta la soppressione della certificazione in sé, che di conseguenza è **facoltativa**, meritano un breve cenno i soggetti cui detta certificazione si rivolge.

Detta certificazione è riferita a quei soggetti che svolgono attività sportiva o fisica **NON TESSERATI** alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.